LEGISLATURA XV — 1^a SESSIONE DISCUSSIONI -TORNATA DEL 30 GIUGNO 1883

Questa penalità quindi è quella che si suol dare in simili casi. Osservo di più che il ministro ha detto benissimo che questi due articoli sono stati messi dalla Commissione. Ma l'articolo 14 è stato sostituito dal Ministero al 10 che pure aveva una penalità, perchè diceva:

" Se dopo la dichiarazione ed obbligazione di che nell'articolo 7, il proprietario non cura di eseguire i prescritti lavori e miglioramenti agrari a proprie spese e per proprio conto nel tempo stabilito, il Governo, o chi per esso, provvede d'ufficio a danno del proprietario medesimo.,

. Ognuno capisce che il dire " a danno del proprietario medesimo " era appunto una penalità. Non faccio confronto fra le due sanzioni, ma dico che questa sanzione c'è. Ora io non so se l'onorevole ministro abbia detto di accettare...

Berti, ministro di agricoltura e commercio. No, io ho fatto una semplice osservazione.

Peruzzi, relatore. La Commissione ha messo nell'articolo: "il Governo potrà procedere all'espropriazione ed occupazione dei beni, senza che nella perizia, ecc. "mentre prima si era messo " dovrà "; si mutò quindi il " dovrà " in " potrà, appunto per lasciare al Governo latitudine. Ora se l'onorevole ministro si dichiara disposto, mi pare, a consentire nell'idea dell'onorevole Nar ducci, e la Commissione pure è in genere favorevole, rispetto all'articolo 14, mi pare che egli si potrebbe contentare di questo scambio di dichiarazioni senza improvvisare un'aggiunta che potrebbe essere pericolosa.

Perchè pensino, signori, che poi questi articoli vanno nelle mani dei periti, e i periti hanno preso l'uso, come anche gli avvocati, di leggere con moltissima attenzione le nostre discussioni e di stiracchiare le parole che i deputati ed i signori senatori pronunciano in Parlamento, per dare l'interpretazione, che loro fa comodo, alla legge. Avrei in conseguenza un poco di timore che s'imprevvisasse addirittura questo emendamento. Invece se si dice chiaramente che il Governo studierà il modo di stabilire nel regolamento e nelle istruzioni ai periti quelle disposizioni le quali valgano ad usare speciali riguardi a coloro che hanno eseguito lavori utili per il fondo, mi pare che l'onorevole collega si potrebbe contentare perchè al Ministero spetta questa facolta, inquantochè c'è nella legge la parola potrà.

Narducci. Prendo atto di queste dichiarazioni della Commissione e del ministro, e li ringrazio.

Presidente. Non essendovi più proposta di emen-

damenti pongo a partito l'articolo 14 del quale do nuovamente lettura.

Camera dei Deputati

"Se dopo la dichiarazione ed obbligazione di che nell'articolo 8, il proprietario non cura di cominciare, o se dopo averli cominciati non cura di eseguire i prescritti lavori e miglioramenti agrari a proprie spese e per proprio conto nel tempo stabilito, il Governo potrà procedere all'espropriazione ed occupazione dei beni, com' è detto negli articoli precedenti, senza che nella perizia sieno valutati i miglioramenti già eseguiti; i quali cederanno a vantaggio dell'espropriante.,

(E approvato.)

"Art. 15. Il Governo, a misura che esproprierà ed occuperà i possessi nei casi indicati negli articoli precedenti, avrà facoltà di concederli in enfiteusi o di alienarli anche con dispensa dai pubblici incanti.

"L'enfiteuta e l'acquirente saranno obbligati a cominciare ed eseguire i miglioramenti agrari secondo le norme e nei termini prescritti dalla Commissione agraria, sotto pena di devoluzione del fondo senza compenso delle spese fatte e dei miglioramenti eseguiti.,

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi.

Zucconi. Quantunque io mi sia dichiarato contrario a questo disegno di legge, reputandolo inadeguato a raggiungere lo scopo, tuttavia io desidero ardentemente che la prova che se ne farà mi smentisca.

Ispirato a questo desiderio, mi permetto qualche osservazione a quest'articolo 15, il quale, con l'articolo 14 testè votato, forma la base del sistema di questa legge.

All'articolo 15 si dispone, che il Governo possa dare in enfiteusi i beni che saranno espropriati. Ora, secondo le disposizioni del Codice civile, i beni dati in enfiteusi, possono essere vincolati, mediante il pagamento di una somma che rappresenti il capitale dell'annuo canone.

Io sono persuaso che, in questo caso, dovendosi dare in enfiteusi dei beni soggetti a bonifica, il canone che si fisserà sarà certamente molto tenue, e quindi il capitale di svincolo sarà molto piccolo.

Quale conseguenza deriverà da questa posizione di fatto? Che colui, il quale ha ricevuto in enfiteusi un fondo espropriato per la bonifica, potrà il giorno dopo affrancare questa enfitensi e diventare proprietario libero della terra, e quindi metterla nuovamente in vendita; cosicchè probabilmente, dopo una determinata serie di anni, questi piccoli appezzamenti dati in enfiteusi potranno